

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, CHIMENTI, SARTORI, NIEDDU, PULLI, PINTO, BOGGIO, COVIELLO, MONTRESORI, LEONARDI, DONATO, ORLANDO, TANI, PARISI, ANDÒ, DI STEFANO, BERNARDI, SALERNO, BUSSETI, DI LEMBO, GUZZETTI e MELOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1988

Norme per l'organizzazione amministrativa e per lo snellimento delle procedure

ONOREVOLI SENATORI. – Con l'unito disegno di legge s'intende apportare un miglioramento alla complessa macchina burocratica del nostro Paese attraverso provvedimenti non clamorosi, ma di indubbia utilità e, peraltro, senza gravare in alcun modo sul bilancio dello Stato.

Questa proposta stessa non corrisponde ad alcun interesse corporativo e vuole essere un servizio reso all'amministrazione ed al Paese.

Il disegno di legge si compone di quattordici articoli, sistematicamente ordinati in due capi, nel primo dei quali (articoli da 1 a 8) vengono dettati razionali principi di organizzazione amministrativa e nel secondo (articoli da 9 a 14) opportune semplificazioni delle procedure amministrative, con contestuale concessione

di delega legislativa al Governo per una più vasta e penetrante opera di razionalizzazione, semplificazione e ammodernamento dei vari, singoli procedimenti attraverso cui si esplica l'azione dei pubblici uffici.

In ordine a ciascuno degli articoli proposti si rappresenta, per la migliore loro intelligenza, quanto segue.

Articolo 1. – Rende obbligatorio per le pubbliche amministrazioni il precetto costituzionale, di cui all'articolo 5 della Carta fondamentale della Repubblica, del più ampio decentramento amministrativo, al fine di trasferire il centro decisionale nelle circoscrizioni territoriali nelle quali gli atti amministrativi devono produrre i loro effetti; ciò con indubbi

vantaggi sulla celerizzazione delle procedure e altrettanti indubbi benefici per gli amministrati. In buona sostanza, si tratta di portare avanti, con tenace e progressivo lavoro, l'opera intrapresa nel 1954-55 con il complesso dei decreti legislativi cosiddetti «Lucifredi» e ripresa con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza statale; a parte, ovviamente, quanto realizzato con l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Nelle materie decentrate, all'amministrazione centrale residueranno i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo.

Evidenti motivi di razionale organizzazione e di concretezza richiedono, peraltro, che il decentramento riguardi tutti gli affari di interesse locale, ma, ovviamente, non anche quelli che, o perchè sono destinati a produrre i loro effetti in più circoscrizioni o per la grande, intrinseca rilevanza, trascendono l'interesse locale.

Articolo 2. - Contempla l'ipotesi delle amministrazioni centrali che non dispongono di organi periferici, o dispongono di organi con circoscrizione superiore alla provincia, prevedendo la possibilità di delega a favore di amministrazioni con compiti omogenei.

Articolo 3. - Prevede l'articolazione degli organi dirigenziali complessi, centrali e periferici, in organi sotto-ordinati e la ripartizione delle attribuzioni tra questi ultimi, secondo il criterio delle omogeneità dei compiti e per distinti rami di attività, o per materie complete, sicchè in genere un affare possa essere trattato e definito nell'ambito di una stessa struttura, pur nel rispetto delle diverse competenze per grado o per valore.

Articolo 4. - Indica le strutture ordinarie delle articolazioni di livello inferiore alle direzioni generali - distinguendo tra «divisioni» per compiti operativi (*line*) e «uffici» per compiti di studio, ricerca, sviluppo, eccetera (*staff*) - e rende facoltativa la ulteriore suddivisione, rispettivamente, in «sezioni» e «gruppi di studio».

Prevede anche la formazione di particolari «gruppi operativi intersettoriali» al fine di accelerare le procedure per il conseguimento

di particolari obiettivi programmatici, concentrando in un unico soggetto operativo atti che normalmente investono le competenze di più organi.

Articolo 5. - Prevede che l'articolazione degli organi centrali e periferici, retti da dirigenti generali, in divisioni o uffici possa avvenire con regolamento anche ministeriale e che l'ulteriore suddivisione in sezioni o gruppi di studio possa avvenire con provvedimenti del dirigente preposto alla divisione o ufficio interessato.

Con ciò si deregolamenta quanto previsto dall'articolo 2 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. La norma proposta trova giustificazione nella esigenza di consentire alle amministrazioni di adeguare con maggiore tempestività la propria organizzazione al mutare delle esigenze. D'altra parte, sufficienti garanzie di rigore si hanno nel parere del Consiglio di Stato da richiedere obbligatoriamente anche per i regolamenti ministeriali e nella necessità di osservare i limiti imposti dai ruoli organici del personale, dirigenziale e non.

Articolo 6. - Estende le precedenti disposizioni alle amministrazioni centrali con struttura particolarmente complessa (Ragioneria generale dello Stato, Direzione generale della motorizzazione civile, eccetera), alle aziende autonome dello Stato e agli enti pubblici.

Articolo 7. - Stabilisce le attribuzioni dei consigli di amministrazione, integrando e coordinando le vigenti disposizioni.

Particolarmente significative sono le attribuzioni, previste per la prima volta, di cui appresso:

comma 1, lettera e) - prevede la facoltà del consiglio di amministrazione di concedere benefici economici per gli impiegati che abbiano assicurato un eccezionale rendimento o abbiano avanzato significative proposte per l'incremento della produttività del sistema e, per converso, sanzioni economiche (ritardi nella progressione economica) per gli impiegati che abbiano dato prova di scarso rendimento, nonostante siano stati tempestivamente diffidati;

comma 1, lettera g) - prevede che il

consiglio di amministrazione esprima il proprio parere in materia contrattuale per gli atti che eccedono la competenza dei dirigenti.

La disposizione va coordinata con quella di cui al successivo articolo 9, comma 2, che abroga le attuali disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato che prevedono l'obbligo del parere, in materia contrattuale, del Consiglio di Stato.

In sostanza, si rende di generale applicazione il principio oggi vigente per talune amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Si tratta di una concreta semplificazione, a cui incoraggia l'esperienza maturata dopo il decentramento operato a favore dei dirigenti.

La composizione altamente qualificata dei consigli di amministrazione non fa sorgere dubbi sulla compiutezza dell'esame da parte di questi. Le amministrazioni sono, peraltro, assistite dai propri uffici legislativi e giuridici e, comunque, ove fosse ritenuto opportuno, esse potrebbero sempre acquisire il parere o dell'Avvocatura generale dello Stato o dello stesso Consiglio di Stato, che cesserebbe soltanto di essere obbligatorio;

comma 2 - premesso che le attuali disposizioni prevedono una composizione atipica dei consigli di amministrazione delle aziende autonome, dei quali non fanno parte affatto, o solo in limitatissima misura, i dirigenti generali preposti alle direzioni centrali, che, come noto, sono equiparate alle direzioni generali dei Ministeri (dei cui consigli fanno, invece, parte tutti i direttori generali), la disposizione proposta prevede che, per gli affari in trattazione davanti al consiglio di amministrazione che attengono alla competenza delle diverse direzioni centrali, intervengano, quali componenti straordinari con diritto di voto, i titolari delle direzioni centrali volta a volta interessate. Ciò per una più approfondita conoscenza, da parte del consiglio, delle questioni da decidere, per un migliore coordinamento dell'azione dei vari organi interessati ed anche per un maggiore coinvolgimento del dirigente generale che deve attuare le decisioni assunte in sede collegiale.

Articolo 8. - La questione dell'istruzione professionale del personale è ormai di prima-

ria importanza anche per le amministrazioni pubbliche. Da qui l'opportunità che un'apposita sezione del programma annuale sia riservata all'importante problema. La norma proposta prevede anche varie possibilità per le amministrazioni di avvalersi del contributo di organizzazioni specializzate in materia, anche del settore privato ed estero.

Articolo 9 - comma 1. - Viene previsto che, anche per i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato (contratti attivi), le amministrazioni possono, a loro discrezionale giudizio, ricorrere al sistema della licitazione privata, così come già avviene per i contratti che comportano spesa, e che sono i più frequenti ed i più importanti. Non appare comprensibile, infatti, perchè magari per vendere alcuni rottami o apparecchiature dismesse le amministrazioni debbano osservare una procedura così complessa e costosa come l'asta pubblica, mentre per un'opera o una fornitura anche di miliardi è ammessa la gara più rapida e meno costosa della licitazione privata (ben diversa, come è ovvio, dalla trattativa privata), la quale offre tutte le garanzie per la legittimità dell'operato;

comma 2 - vengono abrogate le attuali disposizioni che prevedono l'obbligo di acquisire, per i contratti che eccedono la competenza dei dirigenti, il parere del Consiglio di Stato. Di ciò si è detto, per connessione di materia, *sub* articolo 7, lettera g);

comma 3 - tenendo conto della svalutazione della moneta, si introduce un limite minimo di valore (lire 7.500.000) perchè possa sorgere l'obbligo per le amministrazioni di acquisire, in sede di transazione per danni alle stesse derivanti, il parere dell'Avvocatura dello Stato. Ciò analogamente a quanto già previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, che allora - per i danni derivanti da circolazione di autoveicoli - aveva fissato il limite di lire 150.000;

comma 4 - come è noto, in materia di transazioni, ove l'amministrazione non intenda uniformarsi all'avviso espresso dell'Avvocatura dello Stato, diventa obbligatorio acquisire il parere del Consiglio di Stato a prescindere dall'importo. Con la norma in esame, l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato -

parere che viene reso vincolante - è mantenuto per le transazioni di una certa consistenza: quando ciò che l'amministrazione promette, abbandona o paga sia d'importo superiore alle lire 60.000.000.

Articolo 10 - comma 1. - Introduce il principio che le amministrazioni possono rinunciare ai loro crediti di modico valore (non superiore a lire 100.000), quando risulti che le spese occorrenti per l'esazione degli stessi (trattazione della pratica, intimazione di pagamento, eccetera) e non ripetibili siano di ammontare superiore a quello del credito;

comma 2 - in presenza di crediti di dubbia e difficile esazione, che non sia stato possibile riscuotere nonostante l'impiego dei previsti mezzi amministrativi o giudiziari, occorre attivare, secondo le disposizioni attualmente vigenti, una complessa procedura per trasportarli nella contabilità dell'Amministrazione finanziaria, ove sono iscritti a campioni demaniali per ulteriori tentativi di esazione a mezzo degli uffici del registro. Per solito tali crediti risulteranno nella realtà assolutamente inesigibili; comunque, appare di tutta evidenza che l'onere economico da sopportare per i vari adempimenti è superiore al valore dei crediti da riscuotere se questi sono d'importo inferiore alle lire 400.000: da qui la convenienza per l'erario e rinunciarvi;

comma 3 - si tratta di altra semplificazione in materia analoga: i crediti assolutamente inesigibili già iscritti a campioni demaniali. Oggi provvede all'annullamento l'intendente di finanza competente per territorio se trattasi di crediti dell'Amministrazione finanziaria o il Ministro delle finanze quando creditrici siano le altre amministrazioni dello Stato. Si propone che in ogni caso provveda l'intendente di finanza. Quanto ai pareri dell'Avvocatura e del Consiglio di Stato, che secondo le attuali disposizioni sono obbligatori per i crediti d'importo superiore, rispettivamente, a lire 1.200.000 e a lire 9.600.000 (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422), si propone che essi debbano essere acquisiti per i crediti superiori, rispettivamente, a lire 7.500.000 e a lire 60.000.000.

Articolo 11. - Introduce una notevole sem-

plificazione in materia di procedure per l'accertamento della responsabilità amministrativa a carico di pubblici amministratori, funzionari ed agenti, per danni causati alla pubblica amministrazione che complessivamente non superino il non rilevante importo di 1 milione di lire.

Secondo le attuali disposizioni, all'accertamento della responsabilità amministrativa procede, con rito giudiziario, la Corte dei conti su denuncia della procura generale della stessa, informata dalle amministrazioni interessate; ciò qualunque sia l'entità del danno.

Con la norma proposta, all'accertamento delle responsabilità per i danni di importo complessivamente non superiore ad 1 milione procederebbe in via amministrativa l'amministrazione interessata, salvo il diritto per i responsabili di impugnare la decisione con ricorso alla Corte dei conti. Questa norma viene mutuata da un disegno di legge predisposto nel 1985 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ispirazione della stessa Corte dei conti, che però sinora non ha avuto seguito.

Articolo 12. - Viene proposta la riduzione da 10 a 5 anni del termine per la prescrizione del diritto delle amministrazioni al risarcimento del danno, da parte dei propri agenti, ponendo sullo stesso piano i pubblici dipendenti, legati da rapporto d'impiego, e gli estranei che dovessero determinare un danno all'amministrazione (responsabilità aquiliana).

Peraltro, viene confermato che, qualora l'impossibilità di agire tempestivamente sia dovuta ad omessa o ritardata denuncia da parte di chi vi è tenuto, questi viene chiamato a rispondere in luogo del responsabile del danno.

L'azione verso l'obbligato si prescrive nei tre anni successivi al quinquennio. Anche questa norma è riportata dal disegno di legge di cui si è detto *sub* articolo 11.

Articolo 13. - Si prevede la concessione di un'ampia delega legislativa al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione e l'ammmodernamento, mediante il ricorso alle moderne tecnologie anche informatiche, dei singoli procedimenti amministrativi, al fine di rendere l'azione dei pubblici uffici economica e

tempestiva, senza sacrificare l'esigenza della legittimità degli atti.

I criteri direttivi fissati appaiono abbastanza chiari e, quindi, non abbisognevoli di commento.

Il termine previsto è di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delega, in quanto sono innumerevoli i procedimenti che regolano l'agire della pubblica amministrazione, nel suo molteplice dispiegarsi.

Articolo 14. - Trattandosi di materia tecnico-giuridica, si stabilisce che il Governo dovrà acquisire il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, che è il massimo organo consultivo dello Stato in materia giuridica, nonchè, per i procedimenti relativi alla contabilità pubblica, il parere della Corte dei conti, organo di controllo e giurisdizionale in materia. Ciò stante, non sembra necessario l'intervento di organi parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

Art. 1.

(Decentramento amministrativo)

1. Le pubbliche amministrazioni a carattere nazionale sono tenute ad attuare nei propri servizi il più ampio decentramento amministrativo, devolvendo agli organi periferici, compatibilmente con i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, ogni attribuzione decisionale sugli affari di interesse locale e riservando agli organi centrali di indirizzo, propulsione, coordinamento e controllo le attribuzioni decisionali per gli affari che, per la particolare rilevanza o perchè investono la competenza di più organi periferici, trascendono l'interesse locale.

2. Nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione si dà atto delle amministrazioni che hanno attuato il decentramento amministrativo, dell'ampiezza del medesimo e dei risultati conseguiti, con particolare riferimento alla tempestività e concretezza dell'azione amministrativa. Nella stessa relazione, apposita sezione va riservata all'esame delle valutazioni sull'andamento delle amministrazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto generale consuntivo dello Stato.

Art. 2.

(Delega ad altra amministrazione)

1. Le amministrazioni centrali dello Stato che non dispongono di organi periferici con circoscrizione non superiore a quella provinciale possono delegare le proprie attribuzioni di interesse locale agli organi periferici di altra

amministrazione, che risulti più omogenea per la natura dei compiti.

2. Per le amministrazioni dello Stato la delega è disposta con decreto di concerto tra i Ministri interessati e quello del tesoro; con lo stesso decreto sono regolati i rapporti finanziari tra amministrazione delegante e amministrazione delegata per la rifusione degli oneri derivanti a quest'ultima per l'esercizio delle attribuzioni delegate.

3. Le altre pubbliche amministrazioni provvedono a norma del loro statuto.

Art. 3.

(Organizzazione dei pubblici uffici)

1. Con l'osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica, nonché dei criteri e dei limiti fissati dalla presente legge, le pubbliche amministrazioni provvedono:

a) all'articolazione delle direzioni generali e degli altri organi centrali equiparati, o assimilati, in organi sotto-ordinati;

b) alla ripartizione delle attribuzioni tra gli organi sotto-ordinati di cui alla lettera a);

c) all'articolazione degli organi periferici ai quali sono preposti dirigenti generali in organi sotto-ordinati e alla ripartizione delle attribuzioni tra questi ultimi.

2. La ripartizione delle attribuzioni tra i vari organi va effettuata, in quanto possibile, per distinti rami di attività, o materie complete, e per compiti omogenei, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di competenze; ove occorra, il criterio per rami di attività o per materie può essere combinato con quello della ripartizione per aree geografiche.

Art. 4.

(Articolazione degli organi centrali e periferici)

1. Le direzioni generali e gli altri organi centrali equiparati, o assimilati, sono, di regola, ordinati in «divisioni» per l'assolvimento di compiti operativi e in «uffici» per compiti di studio, programmazione e sviluppo.

2. Le divisioni possono essere articolate in «sezioni» e gli uffici in «gruppi di studio».

3. Analoghi principi si osservano per la strutturazione degli organi periferici.

4. Per il perseguimento di specifici obiettivi programmatici, la cui attuazione involge la competenza di più direzioni generali, o uffici equiparati, si possono istituire, presso l'amministrazione centrale, gruppi operativi interdirezionali, dotati delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie e posti alle dipendenze di funzionari con qualifiche dirigenziali di livello adeguato all'importanza dei compiti.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano nell'osservanza dei limiti dei ruoli organici in vigore.

Art. 5.

(Provvedimenti di attuazione)

1. Le amministrazioni dello Stato provvedono a quanto previsto negli articoli 1, comma 1, 3 e 4, comma 1, mediante regolamenti anche ministeriali.

2. La ripartizione delle divisioni in sezioni e quella degli uffici in gruppi di studio sono disposte con provvedimento del rispettivo dirigente.

3. La costituzione dei gruppi operativi interdirezionali è stabilita con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 6.

(Amministrazioni particolari ed enti pubblici)

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche alle amministrazioni dello Stato con struttura centrale comprendente più organi a livello di direzione generale, alle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato e agli enti pubblici a carattere nazionale.

2. Gli enti pubblici provvedono per l'attuazione in conformità ai loro statuti, opportunamente modificati in quanto occorra.

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

1. Salve le ulteriori attribuzioni stabilite dalle disposizioni in vigore, spetta al consiglio di amministrazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di:

a) esprimere motivato parere sugli indirizzi generali dell'attività dell'amministrazione e degli enti vigilati (programmi, bilanci, conti consuntivi, relazioni programmatiche, direttive ministeriali per l'attuazione dei programmi);

b) esprimere parere sull'articolazione degli organi centrali e periferici e sulla determinazione delle relative competenze; sul coordinamento dell'attività dei vari organi e sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni; sui regolamenti di servizio;

c) dirimere i conflitti insorti fra gli organi di vertice delle diverse branche e fra organi centrali e periferici;

d) esprimere parere sulle iniziative legislative o regolamentari da intraprendere per l'adeguamento dell'amministrazione e della sua azione all'evolversi della società, del processo tecnologico e dell'interesse pubblico, generale o speciale;

e) deliberare gli interventi amministrativi di carattere generale necessari per rendere sempre più razionale ed economica l'organizzazione degli uffici ed efficace e tempestiva la relativa azione. A tal fine, il consiglio può anche deliberare l'attribuzione per merito sino a due aumenti periodici di stipendio, non riassorbibili, in favore del personale che, nell'esercizio precedente, abbia dato un eccezionale rendimento, inequivocabilmente accertato, o abbia proposto semplificazioni procedurali o razionalizzazioni organizzative che, accolte, abbiano prodotto effettive economie o celerizzazioni dell'azione amministrativa; per converso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può deliberare il ritardo sino a tre anni della progressione economica del personale che, nell'esercizio precedente, abbia dato scarso rendimento;

f) esercitare le attribuzioni devolutesi

dalla legge in materia di personale e deliberare i criteri generali per l'amministrazione, la formazione professionale in genere e la mobilità del medesimo, in conformità alle disposizioni vigenti ed agli accordi sindacali previsti dalla legge-quadro sul pubblico impiego;

g) esprimere parere in materia contrattuale e per le spese da eseguire in economia, sugli atti di transazione, sulla non applicabilità di clausole penali, sulla promozione di liti attive o sulla resistenza a quelle passive, sulle concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni, quando si tratti di affari d'importo eccedente i limiti di valore di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni;

h) esprimere parere su ogni questione che gli sottoponga il Ministro, il segretario generale, od analoghi ove esistano, il dirigente generale preposto ad una direzione generale o organo centrale equiparato o anche il dirigente di un ufficio centrale autonomo.

2. Alle sedute del consiglio di amministrazione delle aziende autonome dello Stato per la trattazione degli affari di cui al comma 1 intervengono, con diritto di voto, quali membri straordinari, salvo che non siano già membri ordinari del consiglio stesso, i direttori centrali preposti ai settori interessati agli affari in trattazione.

Art. 8.

(Istruzione professionale)

1. La formazione, il perfezionamento, la specializzazione e l'aggiornamento professionale del personale delle pubbliche amministrazioni sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, nonchè del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

2. A tali fini un'apposita sezione dei programmi annuali e pluriennali delle singole amministrazioni deve essere riservata all'attività didattica professionale che si intende svolgere ad integrazione della parallela attività svolta dalla Scuola superiore della pubblica ammini-

strazione ed analoghe eventualmente istituite dalle Regioni.

3. In tale sezione saranno indicati i tipi e il numero dei corsi, le sedi dove saranno tenuti, la loro durata, il numero e le categorie di appartenenza dei dipendenti che vi saranno ammessi.

4. Ove occorra, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre pubbliche amministrazioni possono, su conforme parere del consiglio di amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, avvalersi, per la predisposizione dei programmi, per l'effettuazione dei corsi ed in genere per l'attività di formazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento professionale, dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico, possono stipulare convenzioni con istituti anche privati e con esperti dei settori interessati e possono inviare anche all'estero, per la frequenza delle scuole statali di pubblica amministrazione o di istituti scientifici altamente qualificati, propri funzionari da destinare a particolari attività, anche didattiche.

CAPO II

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 9.

(Semplificazioni in materia contrattuale)

1. I contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione.

2. Salvo che per le eccezioni previste dalla presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge o regolamento, generale o speciale, che prescrivono l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, di sentire il parere del Consiglio di Stato in materia contrattuale e per le spese da eseguire in economia, sugli atti di transazione, sulla non applicabilità di clausole penali, sulla promozione di liti attive o sulla resistenza a quelle passive e sull'annullamento dei crediti arretrati.

3. Il parere dell'Avvocatura dello Stato non

è obbligatorio per gli atti di transazione relativi a danni dell'amministrazione, a qualunque causa dovuti, che non superino l'importo di lire 7.500.000.

4. L'amministrazione dello Stato, che non intende uniformarsi al parere dell'Avvocatura dello Stato sugli atti di transazione in cui ciò che la medesima dà o abbandona è superiore a lire 60.000.000, ha l'obbligo di acquisire il parere vincolante del Consiglio di Stato.

Art. 10.

(Crediti dello Stato)

1. I crediti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni di valore non superiore a lire 100.000, anche se non di dubbia o difficile esazione, sono dichiarati inesigibili e annullati con ordinanza motivata del competente dirigente dell'amministrazione creditrice, ove risulti in maniera certa che il costo, a carico dello Stato e non recuperabile, delle operazioni necessarie per l'esazione è superiore all'ammontare dei crediti stessi.

2. I crediti, di dubbia o difficile esazione, non si trasportano nella contabilità dell'amministrazione demaniale e sono annullati con provvedimento motivato del competente dirigente dell'amministrazione creditrice quando complessivamente non superino l'importo di lire 400.000.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, l'annullamento dei crediti arretrati assolutamente inesigibili, anche se riguardanti amministrazioni diverse da quella finanziaria, è ordinato dagli intendenti di finanza, i quali provvedono previo conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, se trattasi di crediti d'importo compreso tra lire 7.500.001 e lire 60.000.000, e della stessa Avvocatura e del Consiglio di Stato per crediti d'importo superiore.

Art. 11.

(Responsabilità amministrativa per danni patrimoniali)

1. All'accertamento della responsabilità amministrativa per danni di importo complessivo

inferiore a lire 1.000.000, cagionati allo Stato ed agli altri enti pubblici dai loro amministratori, agenti e impiegati nell'esercizio delle loro funzioni e in conseguenza di violazioni degli obblighi di servizio, provvede direttamente la competente amministrazione.

2. Il funzionario, impiegato od agente, civile o militare, ove non accetti l'addebito determinato in via amministrativa, può ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di addebito, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

3. Il ricorso, notificato all'amministrazione ed all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione, deve contenere anche l'istanza al presidente per la fissazione dell'udienza di discussione; esso va depositato presso la segreteria della sezione entro quindici giorni dall'ultima notifica.

4. Il presidente con proprio decreto fissa il giorno per la discussione della causa e stabilisce il termine per l'eventuale produzione di documenti o comparse. Il decreto è comunicato a cura della segreteria almeno sessanta giorni prima dell'udienza.

5. Il ricorso sospende l'efficacia esecutiva del decreto di addebito.

6. I provvedimenti di addebito dell'amministrazione accettati dall'interessato debbono essere trasmessi semestralmente al procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 12.

(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno e non trasmissibilità agli eredi)

1. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto dannoso si verifica o può essere rilevato.

2. Qualora la omessa o ritardata denuncia non consenta il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei responsabili del danno, di questo possono essere chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denuncia. L'azione deve essere esercitata entro il termine di tre anni dalla data dell'intervenuta prescrizione.

3. Le azioni di cui al presente articolo non

possono essere esperite nei riguardi degli eredi del responsabile.

Art. 13.

(Delega legislativa)

1. Al fine di rendere concretamente possibile ai pubblici uffici di operare le scelte gestionali e di espletare la propria opera nell'osservanza dei canoni di buona amministrazione prescritti dall'articolo 97 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, più decreti legislativi per dettare una disciplina moderna e semplificata dei singoli procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli in materia di contabilità pubblica.

2. La nuova disciplina deve osservare, pur con gli adeguamenti resi necessari dalle peculiarità degli atti da emanare o dei risultati da conseguire, i principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) i provvedimenti vanno razionalizzati, semplificati e ammodernati in modo da rendere, quanto più possibile, sollecita, economica ed efficace l'azione amministrativa, senza pregiudicarne la legittimità. A tal fine:

1) deve essere favorito l'uso più ampio, da parte degli organi della amministrazione, delle moderne tecnologie, anche d'informatica. Vanno, conseguentemente, eliminate, o adeguate, le formalità degli atti, le scritturazioni e registrazioni e, in genere, ogni altra operazione amministrativo-contabile, nonché i controlli interni, che i nuovi processi dovessero rendere superflui o antiquati, pur assicurando la possibilità di verificare la legittimità dell'azione amministrativa; in quanto occorrono, saranno altresì previste nuove modalità di espressione e di comunicazione delle pronunce e decisioni adottate;

2) deve essere eliminato l'obbligatorio concorso di pluralità di centri di pubblico potere, salvo che esso non risulti essenziale per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini;

b) devono essere regolamentate le attività

istruttorie per la richiesta di pareri e l'attività degli organi collegiali interni dell'amministrazione, contemplando le particolari ipotesi di astensione e di ricusazione, con la previsione delle sostituzioni, ed i casi nei quali, trascorso infruttuosamente congruo termine, possa prescindersi dal parere ancorchè obbligatorio di organi anche esterni;

c) devono essere previsti l'obbligo per l'amministrazione di provvedere e la qualificazione dei comportamenti e delle attività materiali dei suoi organi. Nelle ipotesi di inadempimento e di silenzio, andranno distinti i casi nei quali, trascorsi infruttuosamente il termine per provvedere e, ove occorra, altro congruo termine dalla eventuale successiva diffida a provvedere notificata agli organi amministrativi competenti ad istanza di chi vi abbia interesse, il perdurante silenzio debba equivalere a provvedimento favorevole all'interessato (silenzio-accoglimento) o sfavorevole (silenzio-rigetto) o a mero inadempimento del dovere di provvedere (silenzio-rifiuto), fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

d) deve essere previsto l'obbligo per i dirigenti preposti ai vari organi dell'amministrazione di giustificare le misure da loro adottate con specifici apprezzamenti di fatto e di diritto, che possono essere espressi anche distintamente dagli atti o misure adottate;

e) nei procedimenti *lato sensu* sanzionatori, deve essere garantito il diritto al contraddittorio del terzo, sui cui diritti o interessi legittimi il provvedimento amministrativo verrebbe ad incidere direttamente; ciò sia a tutela del proprio interesse sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico;

f) deve essere prevista la facoltà per l'amministrazione di modificare, con regolamento ministeriale, sentito il Consiglio di Stato e, ove occorra, della Corte dei conti, la disciplina del singolo procedimento, ancorchè legislativamente stabilita, per adattarla all'evolversi delle esigenze dei servizi e delle tecnologie operative, senza pregiudizio per la tutela del pubblico interesse e per la equa considerazione dei diritti e dei legittimi inte-

ressi dei terzi; in ogni caso, però, vanno fatte salve le norme che, contenendo i principi fondamentali, attuano la riserva di legge.

Art. 14.

(Pareri)

1. I decreti legislativi previsti dall'articolo 13 sono emanati previo parere del Consiglio di Stato e, limitatamente a quelli che incidono in materia di contabilità pubblica, della Corte dei conti.